

Man Baer

Man Baer

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 novembre 2019

tra

POSTEL S.p.A.,
anche in rappresentanza di Address Software S.r.l.,

e

SLC CGIL - SLP CISL - UILposte -
FNC UGL Comunicazioni - FAILP CISAL - CONFISAL Comunicazioni

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 151/2015 all'articolo 24 ha previsto l'istituto della cessione delle ferie a fini solidaristici sancendo che, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro;
- l'articolo 36, comma XII, del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, rispetto a quanto disciplinato dalla disposizione di legge, estende la facoltà di avvalersi delle "Ferie solidali" cedute anche ai lavoratori impiegati o residenti/domiciliati presso i comuni colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza;
- la definizione delle modalità di fruizione ed i relativi adempimenti operativi sono demandati dall'art. 36 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane ad un successivo Regolamento oggetto di confronto tra Azienda e OO.SS.;
- le Parti ritengono che i principi fondanti di tale istituto e la solidarietà collettiva tra dipendenti della stessa Azienda siano un valore aggiunto che accresce il senso di appartenenza e rafforza i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale, anche in coerenza con i principi contenuti nel Codice Etico di Poste Italiane;
- le Parti, a tal fine, in via sperimentale, concordano nell'introdurre tale forma di supporto nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle sopra menzionate situazioni di difficoltà.

Man Baer

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali di cui in premessa, di istituire in via sperimentale un "Fondo delle Ferie solidali" a decorrere dal 1 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità indicate nella presente intesa.

Le Parti concordano sull'opportunità di istituire, entro il mese di gennaio 2020, un'apposita Commissione Nazionale Paritetica, composta da n. 6 rappresentanti sindacali e 6 rappresentanti aziendali, che opererà nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e riservatezza che obbligano i suoi componenti.

Aspetti procedurali

1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e PIR, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di "Ferie solidali";
2. tale richiesta potrà essere presentata dai dipendenti rientranti almeno in una delle seguenti casistiche:
 - a) abbiano necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minore/i le cui particolari condizioni di salute -certificate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia- richiedano la necessità di cure continue e costanti;
 - b) siano residenti/domiciliati, ovvero impiegati, presso i comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza;
3. i lavoratori interessati potranno formulare la richiesta fino ad un massimo di due volte l'anno, rispettivamente nei mesi di febbraio e di giugno; ciascuna richiesta potrà riguardare un massimo di 15 giorni di "Ferie solidali", fermo restando quanto indicato al successivo paragrafo 13;
4. la richiesta di fruizione di "Ferie solidali" da parte dei lavoratori aventi i requisiti sopra citati dovrà essere presentata alla Funzione di Gestione Risorse Umane competente, con indicazione del numero di giorni di "Ferie solidali" richiesti, sempre nei limiti di cui al precedente punto 3. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; la documentazione medica dovrà essere stata rilasciata da medici pubblici o strutture sanitarie pubbliche;

5. le Funzioni di Gestione di Risorse Umane di riferimento trasmetteranno alla Commissione Paritetica le domande -corredate della relativa documentazione- per le quali abbiano appurato la sussistenza delle condizioni di cui *sub* 1;
6. la Commissione Paritetica esaminerà le richieste di fruizione di "Ferie solidali", relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; a fronte delle richieste di fruizione pervenute, la Commissione individuerà le più idonee modalità di comunicazione ai dipendenti finalizzate alla raccolta delle donazioni di "Ferie solidali";
7. i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali, in modo volontario e a titolo gratuito, al massimo 5 giorni di ferie/ex festività maturate e non godute riferiti all'anno in cui si realizza la "donazione"; in caso di residui ferie riconducibili ai casi eccezionali di cui al comma XIII dell'articolo 36 CCNL vigente, i lavoratori potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali fino ad un massimo di 2 giorni ulteriori per ciascun anno cui si riferiscano i residui medesimi;
8. la volontà di cedere le ferie/festività soppresse potrà essere manifestata alla funzione di Gestione Risorse Umane di riferimento, fino ad un massimo di due volte l'anno, rispettivamente nei mesi di marzo e luglio;
9. le Funzioni di Gestione Risorse Umane di riferimento trasmetteranno alla Commissione Paritetica le proposte di cessione, per le quali abbiano appurato la sussistenza delle condizioni di cui *sub* 7;
10. La Commissione Paritetica procederà alla ripartizione delle "Ferie solidali" cedute tra i lavoratori richiedenti in misura pari al quantitativo richiesto. Nei casi di insufficienza di donazioni rispetto alle richieste, la Commissione distribuirà in misura proporzionale il "monte ferie" disponibile e segnalerà i casi relativi a situazioni di particolare gravità all'Azienda che si attiverà adottando le leve gestionali più opportune;
11. le ferie e/o le festività soppresse "cedute" resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell'accoglimento della proposta di cessione e permarranno nella disponibilità del lavoratore cessionario fino a quando persistano le condizioni alla base della richiesta di cui al punto 2, ferma restando la fruizione delle stesse entro il 31 dicembre 2020; nel caso in cui venissero meno le condizioni di cui al suindicato punto 2, le ferie cedute e non fruite rientreranno nel Fondo e saranno gestite secondo quanto definito al punto successivo;
12. nel caso in cui i giorni di ferie/festività soppresse presenti nel Fondo fossero superiori rispetto a quelli oggetto di richiesta, la Commissione valuterà le eventuali istanze

M. M. M.

[Signature]

M. M. M.

[Signature]

S. S. S.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M. M. M.

presentate oltre i termini indicati al precedente punto 3. In caso di ulteriore permanenza di ferie e/o permessi nel Fondo, la Commissione procederà alla distribuzione degli stessi al personale già destinatario di "Ferie solidali", in misura uguale per ciascun lavoratore e fino ad esaurimento. Nel caso in cui le "Ferie solidali" residue non fossero divisibili in parti uguali nei confronti dei lavoratori interessati, la Commissione procederà alla ripartizione nei confronti dei lavoratori la cui situazione risulti particolarmente critica;

13. saranno altresì sottoposte all'attenzione della Commissione Paritetica, che le esaminerà con la massima tempestività, situazioni individuali di particolare gravità - comunque riconducibili alle fattispecie soggettive di cui al punto 2 lettere a) e b) del presente Verbale- per le quali sia stata espressamente manifestata, da uno o più colleghi, la volontà di destinare in modo specifico giornate di "Ferie solidali".

Le operazioni di raccolta e di assegnazione delle giornate di ferie cedute saranno effettuate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali prevista dalle norme vigenti.

[Signature]

Nell'evidenziare il peculiare spirito solidaristico dell'istituto della cessione gratuita e volontaria delle ferie, le Parti stigmatizzano qualsiasi comportamento difforme che, laddove comprovato, sarà perseguito ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le Parti concordano che la presente Intesa ha carattere sperimentale e avrà durata fino al 31 dicembre 2020.

I contenuti del presente verbale saranno recepiti in uno specifico Regolamento, coerente con quello che sarà definito dalla Capogruppo.

Entro il mese di novembre 2020, Azienda e OO.SS. si incontreranno per la verifica dell'andamento della fase sperimentale del Fondo, anche sulla base delle risultanze emerse dai lavori della Commissione.

[Signature]

Relativamente a situazioni di particolare gravità emerse nell'ambito della Commissione e riferite a lavoratori inquadrabili nelle fattispecie di cui al punto 2 del presente Accordo, così come connotate da comprovate esigenze, l'Azienda valuterà gli strumenti gestionali più idonei a sostegno dei lavoratori interessati, quali ad es. la concessione di permessi retribuiti, ovvero la corresponsione del trattamento economico in caso di fruizione dei permessi speciali orari e

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

giornalieri di cui all'art. 34, comma XIII. A tale riguardo, l'Azienda darà evidenza alla Commissione in merito alle determinazioni assunte.


All'esito del periodo di sperimentazione, tenuto conto di quanto realizzato in Poste Italiane, Azienda e OO.SS., si incontreranno per verificare il ricorso all'istituto, apportando eventuali necessari correttivi (anche relativamente alla possibile estensione delle fattispecie previste al punto 2).

per Postel S.p.A.:




per le OO.SS.:


SLC CGIL



SLP CISL



UIL Poste



FNC UGL Comunicazioni



FAILP CISAL



CONFSAL COM

